

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02473

Del: 29/03/2024

Esecutivo Da: 29/03/2024

Proponente: Direzione Ambiente - Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO:

“Accordo Quadro - Recupero di aree inesitate ai fini dell'incremento del patrimonio arboreo, delle dotazioni di verde pubblico e dell'avvio della gestione da parte della Direzione Ambiente ai sensi della DG n. 331/2018 (anno 2021) - c.o. 200063 - CIG master 9501886461 - CUP H19J20000410004 - Subappalto contratto attuativo n. 2 “Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris” a Bigalli Libero S.r.l. - CIG derivato A052500374

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione n. 49 del 27 febbraio 2024 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 14 gennaio 2020 è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi, incarico prorogato con Decreto n. 91/2022;

Dato atto che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2022/2024 – nell'annualità 2022 - è stata inserita al

codice opera n. 200063 la previsione di spesa di € **900.000,00** finalizzata all'esecuzione dell'intervento denominato "**Accordo Quadro - Recupero di aree inesitate ai fini dell'incremento del patrimonio arboreo, delle dotazioni di verde pubblico e dell'avvio della gestione da parte della Direzione Ambiente ai sensi della DG n. 331/2018 (anno 2021)**" da finanziare mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) – capitolo di Uscita n. 56413/2 **CUP H19J20000410004** - (CUI – **L01307110484202000086**);

- con Delibera di Giunta n. 524/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo al suindicato intervento ed approvato il quadro economico di spesa;

- con Determina a contrarre n. 709/2022 è stato stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 e successivamente modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub. 2.2), D.L. n. 77/2021, come convertito dalla L. n. 108/2021,

- con Determina Dirigenziale n. 8752/22 è stato approvato il progetto esecutivo procedendo contestualmente ad una revisione dei prezzi conseguente all'emanazione del Decreto Legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modifiche dalla Legge 91/2022, avente ad oggetto "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" e nello specifico dell'art. 26 sulle Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori ed all'adozione del nuovo Prezzario della Regione Toscana 2022/1 con Delibera regionale n. 828 del 18/07/2022 adeguando il quadro economico di spesa del progetto senza variazioni sostanziali;

- con il succitato provvedimento si è altresì determinato di procedere, per l'affidamento dei lavori in oggetto, alla procedura di gara negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, come successivamente convertito, previa consultazione di n. 15 (quindici) operatori economici, a cura della Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze utilizzando all'uopo la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana ed approvato il quadro economico rimodulato;

- a seguito della procedura di gara espletata a cura della Direzione Gare, Appalti e Partecipate – Servizio Amministrativo Opere e Lavori pubblici - del Comune di Firenze, mediante la procedura telematica fornita dal sistema START della Regione Toscana con Provvedimento dirigenziale n. 493/2023, integrato con Determina Dirigenziale n. 1654/2023, l'Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato all'operatore economico **Maurri Mario S.r.l.**, con sede legale in Piazza Dante n. 29, Borgo San Lorenzo (FI) P.I. 03571890486 (cod. ben. 17262) che ha offerto un ribasso del 23,110%, per l'importo dei lavori a base d'asta di € **538.000,00** al lordo del ribasso offerto, oltre costi della sicurezza pari ad € **26.900,00**, oltre IVA 10%; CIG della procedura 9501886461;

- il contratto di Accordo Quadro è stato stipulato al lordo del ribasso offerto e trasmesso completo di sottoscrizioni con Prot. Gen. n. 106363 del 4 aprile 2023;

Tenuto conto che:

- con Determina Dirigenziale n. 1744/2024 è stato approvato il progetto esecutivo del contratto attuativo n. 2 avente ad oggetto la “Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris” nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui sopra e contestualmente affidato all’impresa aggiudicataria Maurri Mario S.r.l. per l’importo di € **294.753,67** al netto del ribasso, di cui oneri della sicurezza per € 6.634,31, oltre IVA al 10%;

- le lavorazioni rientrano integralmente nella categoria OS 24 Verde e arredo urbano;

- il contratto attuativo n. 2 è stato stipulato e trasmesso all’Amministrazione completo delle sottoscrizioni con Prot. Gen. 85178/2024;

- Responsabile Unico del presente Procedimento la sottoscritta Dott.ssa Cecilia Cantini (nominata con DD 1930/2024 del Direttore della Direzione Ambiente);

- con Determina Dirigenziale n. 1559/2024 sono stati assunti gli impegni di spesa per gli incarichi di D.L. e C.S.E. già affidati allo studio Bellesi Giuntoli con DD/2023/5018 per l’intervento di “Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris”;

Visti:

- l’istanza acquisita al Protocollo Generale dell’ente n. 90223/2024, con cui la ditta Maurri Mario S.r.l. in qualità di aggiudicataria dell’accordo quadro in oggetto ha chiesto di essere autorizzata a subappaltare una quota dell’importo dei lavori oggetto del contratto attuativo n. 2 alla ditta Bigalli Libero S.r.l. con sede in Dicomano (FI) via Rimaggio n. 51 C.F. e P.IVA 05179200489 nello specifico opere rientranti nella categoria prevalente OS24, per un importo previsto pari a € **144.429,29** (centoquarantaquattroquattrocentoventinove/29) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 3.250,81 (euro tremiladuecentocinquanta/81);

- il contratto di subappalto contenente:

- l’assunzione degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dall’art. 3 della L. 136 del 2010;
- la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore

- subappalto;
- la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.250,81;

Dato atto:

- che, in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 let. a) del D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come risulta dal medesimo contratto;

- che tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25/11/2020 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;

- che, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

Dato atto altresì:

- che l'appaltatore aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare i servizi di cui trattasi;

- che, come risulta dal contratto, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dichiara di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

- che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (Prot. Gen. 96970/2024);

- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto

dal D.Lgs. 50/2016;

- che è onere del Direttore dei Lavori e del CSE la verifica del rispetto degli adempimenti descritti in narrativa e di cui al punto precedente;

Considerato che il D.L. e CSE nella Verifica Tecnica datata 27.03.2024 ed allegata parte integrante al presente atto, ha accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs. 81/2008 e dalle norme regionali in vigore in materia;

Dato atto che sono state eseguite sul subappaltatore con esito positivo le verifiche tramite il sistema FVOE in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nell'ambito della procedura di autorizzazione al subappalto relativa al contratto attuativo n. 6 di cui all' "Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale" - Lotto 1 Quartiere 1, autorizzato mediante la Determinazione Dirigenziale n.7523/23, e che i controlli effettuati sono in corso di validità;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia e all' "Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ai 150.000 euro e che il subappaltatore è iscritto nella White list della Prefettura di Firenze;

Ritenuto di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto:

- delle disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2023/2025, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione

“2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 9 maggio 2023;

- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 (<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>);

- che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, la sottoscritta RUP dichiara che non sussiste conflitto di interesse nel procedimento;

- altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze ed in particolare l'art. 21;

Tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati:

1. di autorizzare nell'ambito del 2° contratto attuativo avente ad oggetto interventi di “Riqualificazione area verde Ex campeggio Michelangelo e Iris” - “Accordo Quadro - Recupero di aree inesitate ai fini dell'incremento del patrimonio arboreo, delle dotazioni di verde pubblico e dell'avvio della gestione da parte della Direzione Ambiente ai sensi della DG n. 331/2018 (anno 2021)” - c.o. 200063 - CUP H19J20000410004” CIG derivato A052500374 affidato all'operatore economico Maurri Mario S.r.l., il

subappalto di una quota dei lavori all'operatore economico Bigalli Libero S.r.l. con sede in Dicomano (FI) via Rimaggio n. 51 C.F. e P.IVA 05179200489 per una quota dei lavori pari a € 144.429,29 (centoquarantaquattroquattrocentoventinove/29) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 3.250,81 (euro tremiladuecentocinquanta/81) dell'importo contrattuale;

2. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e della Ditta subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. di precisare che in deroga a quanto disposto dall'art. 105 comma 13 let. a) del D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come dichiarato nel contatto di subappalto sottoscritto;

4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza cui spetta l'onere di verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Cecilia Cantini Dirigente Responsabile del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente.

ALLEGATI INTEGRANTI

Verifica tecnica subbappalto_SBG_signed_signed.pdf -
981b78d976b22bd84250d8e536ac80fb5a173eebafb14fa18fdbbc6d70b8d2eb2

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Cecilia Cantini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 29/03/2024

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Cecilia Cantini il 29/03/2024

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 02/04/2024